

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019
144/2019/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: d.lgs. 93/2011);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" (di seguito: D.P.C.M. 20 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia

- di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/com, recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1” (di seguito: deliberazione 529/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 370/2015/S/idr (di seguito: deliberazione 370/2015/S/idr);
 - l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI).

FATTO:

1. Con deliberazione 288/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi

ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.

2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato, nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2015, una verifica ispettiva presso il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (di seguito: Consorzio o CITL), gestore del servizio di distribuzione in 31 Comuni consorziati della provincia di Caserta, nonché esercente l'attività di vendita all'ingrosso in 4 Comuni della medesima provincia.
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva l'Autorità, con deliberazione 370/2015/S/idr, ha avviato nei confronti del Consorzio un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l'eventuale adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
4. Con nota del 2 ottobre 2015 (acquisita con prot. Autorità 28656), il Consorzio ha trasmesso una memoria difensiva.
5. Con nota dell'11 dicembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 35245), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ha comunicato all'Autorità che, sulla base dei volumi dichiarati dalla stessa CITL per il SII per il periodo compreso dal sesto bimestre 2013 al sesto bimestre 2017, non risultavano versati, alla data del 10 dicembre 2018, gli importi relativi alla componente UI1 per un importo complessivo pari a euro 418.971,78 e che, stante il mancato riscontro ai solleciti di pagamento inviati, aveva provveduto ad attivare la procedura di recupero del credito.
6. Alla luce della citata nota della CSEA, in data 12 dicembre 2018 il responsabile del procedimento ha inviato a CITL una richiesta di informazioni (prot. Autorità 35413) volta a chiarire se gli importi non versati alla CSEA fossero stati fatturati dal Consorzio ai propri clienti, alla quale CITL non ha fornito, a tutt'oggi, alcun riscontro.
7. Con nota 5 febbraio 2019 (prot. Autorità 2902) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

A. QUESTIONI PRELIMINARI

Argomentazioni di CITL di carattere generale

8. In via preliminare si rileva che ad avviso di CITL non sussisterebbero, nella fattispecie in esame, i presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, in quanto alle condotte contestate con il procedimento in esame l'ordinamento vigente non ricolleggerebbe l'irrogazione di alcuna sanzione. In particolare, il Consorzio, nella nota del 2 ottobre 2015, eccepisce la violazione del principio di legalità, in quanto mancherebbe una norma che preveda esplicitamente l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c), della

legge 481/1995 in caso di mancato rispetto della disciplina in materia di regolazione tariffaria del SII.

9. Inoltre, il Consorzio afferma che il potere sanzionatorio possa essere esercitato dall'Autorità solo in caso di inosservanza dei *“livelli minimi e obiettivi di qualità del servizio idrico integrato”* definiti dall'Autorità e in conseguenza dell'attività di vigilanza della stessa *“sulle modalità di erogazione del servizio stesso”*, ai sensi dell'articolo 3, lett. a), del D.P.C.M. 20 luglio 2012.
10. Ancora, il Consorzio eccepisce la tardività della notifica del provvedimento di avvio del presente procedimento sanzionatorio, che a suo dire sarebbe dovuta avvenire, ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/1981, entro novanta giorni dalla trasmissione dei dati all'Autorità (quindi in data 9 gennaio 2014), mentre la delibera 370/2015/S/idr sarebbe stata notificata al Consorzio in data 4 agosto 2015, ben oltre il termine stabilito dal legislatore per contestare le violazioni.
11. Infine, il Consorzio evidenzia la natura perentoria del termine di notifica e la conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Autorità relativamente al procedimento in oggetto.

Valutazione delle argomentazioni di CITL di carattere generale

12. Le argomentazioni di carattere generale svolte da CITL non possono essere condivise. Quanto alla pretesa insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, si rileva che a quest'ultima è stata attribuita, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legislativo 201/2011 la competenza in materia di servizi idrici, venendo investita, in particolare, delle *“funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*.
13. Come noto, l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, attribuisce all'Autorità il generale potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, tra l'altro, *“in caso di inosservanza dei propri provvedimenti [...] ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri [...]”*. Pertanto, risulta chiaro che, qualora un soggetto regolato (quale un gestore del SII) violi le disposizioni previste dalla regolazione imposta dall'Autorità, quest'ultima sia legittimata (e anzi tenuta) ad accertare l'illecito e a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.
14. Inoltre, occorre rilevare che l'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prevede espressamente l'esercizio di poteri sanzionatori e/o di determinazione della tariffa d'ufficio nei casi in cui: “a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi

di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.”

15. Con riferimento, invece, alla eccepita tardività della notifica della deliberazione 370/2015/S/idr, è necessario anzitutto rilevare che nei procedimenti sanzionatori dell’Autorità non trova applicazione l’articolo 14 della legge 689/1981, bensì l’articolo 45, comma 5, del d.lgs. 93/2011, che derogando espressamente alla prima norma, prevede che *“il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni”*. Il medesimo termine è poi previsto dall’articolo 4, comma 4, di cui all’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com.
16. Ciò posto, va evidenziato che il summenzionato termine di centottanta giorni non decorre, come sostenuto da CITL, dalla commissione della violazione (individuabile, nel caso di specie, nella data di trasmissione dei dati oggetto di contestazione all’Autorità), bensì dal momento del suo accertamento, che avviene con l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, consistente nello svelamento non solo dell’esistenza di un’infrazione, ma anche della sua consistenza e dei suoi effetti. Il termine in esame non può che decorrere dalla data della verifica ispettiva, avvenuta nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2015, perché solo allora l’Autorità ha potuto accertare l’esistenza delle violazioni perpetrate da CITL. Infatti, soltanto confrontando i dati trasmessi dal Consorzio con le dichiarazioni e la documentazione dallo stesso fornite durante la verifica ispettiva, l’Autorità ha raggiunto la piena disponibilità e conoscenza di tutti gli elementi necessari per ritenere sussistenti gli illeciti. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Consorzio, che nella memoria del 2 ottobre 2015 ha ammesso che solo a partire dalla verifica ispettiva le criticità rilevate con la deliberazione 370/2015/S/idr sono state oggetto di chiarimenti e/o ammissioni, anche attraverso nuove evidenze documentali. Infine, appare necessario richiamare anche l’articolo 2, comma 6, della deliberazione 347/2012/R/idr, ai sensi del quale *“L’Autorità si riserva di verificare, [...] anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”*.
17. Stante quanto sopra, non si può dubitare – come correttamente evidenziato dal responsabile del procedimento nelle risultanze istruttorie – che la notifica della deliberazione di avvio del procedimento in oggetto sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, essendo intervenuta, tra l’altro, a mezzo PEC in data 28 luglio 2015 e non in data 4 agosto 2015 come sostenuto dal Consorzio.

B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE MTT E MTI

Contesto normativo

18. Con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione in formato elettronico della

modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, comprensiva di quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata delle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.

19. In particolare, la predetta determinazione 2/2012 TQI prevede, tra l'altro, che il gestore:
 - riporti nelle Sezioni “Costi della produzione” e “Valori della produzione” le voci del conto economico del bilancio classificate secondo le previsioni dell'articolo 2425 c.c. anche nel caso in cui l'impresa rediga il bilancio secondo una struttura diversa da quella prevista dal citato articolo; al medesimo punto è previsto altresì che il gestore riporti nella Sezione “Di cui” le voci già contabilizzate in una delle voci della Sezione “Costi della produzione”; inoltre, è previsto che nella Sezione “Ulteriori specificazioni dei ricavi” debbano essere inserite le voci ivi descritte e corrispondenti ai ricavi effettivamente imputabili all'esercizio 2011, tra le quali “Rimborsi e indennizzi” e “Contributi in conto esercizio” (punto 3.4.2 - ModCo del FileAto);
 - duplichi il modulo delle tariffe dei servizi per ciascun ambito tariffario e per ciascun servizio fatturato (acquedotto, fognatura, depurazione); in particolare nei vari prospetti devono essere indicate le tipologie d'uso ed i volumi fatturati nell'anno 2011 per ogni scaglione di consumo (punto 3.4.8 - ModTariffe);
 - riporti le informazioni relative alle singole transazioni concluse con i fornitori di acqua all'ingrosso (punto 3.4.16 - ModScambiCosti del FileAto).
20. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (di cui all'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/idr; di seguito: MTC) e contestualmente previsto l'applicabilità delle disposizioni del Metodo Tariffario Transitorio (di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr; di seguito: MTT), in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, commi 1 e 4, comma 1 del MTC).
21. L'articolo 3, comma 3, del MTT dispone che tutti i dati contabili, contenuti nella regolazione tariffaria dei servizi idrici per il periodo regolatorio 2012-2013, sono riferiti al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011. L'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr (di seguito: MTI) dispone che la determinazione delle tariffe, per l'anno 2014, si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di Bilancio relativi all'anno 2012.
22. Il moltiplicatore tariffario base per gli anni 2012 e 2013 è determinato, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del MTT, in funzione del ricavo stimato del gestore, definito all'articolo 6, comma 2, del MTT, come la sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie, riferito all'anno 2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala, riferito all'anno 2011.

23. L'articolo 32, comma 1, del MTT definisce la componente relativa ai costi operativi efficientabili a partire dai dati di bilancio; in particolare, la componente è determinata sottraendo ai costi della produzione indicati in bilancio la sommatoria delle poste rettificative e la sommatoria dei costi esogeni.

Contestazioni

24. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell'analisi dei documenti acquisiti nella medesima sede, l'Autorità, con la deliberazione 370/2015/S/idr, ha contestato a CITL, che:
- i. in violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, non aveva riclassificato tra i costi per i servizi di cui alla voce B7) dello schema ModCo (e pertanto da detrarre in fase di calcolo tariffario) il costo esogeno relativo all'energia elettrica (per un importo pari a euro 4.787.147) riportato alla voce B6) del Bilancio 2011 (punto 3.3 e documento 3.3.a della *check list*);
 - ii. in violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non aveva specificato nella sezione "Di Cui" del ModCo alcune poste rettificative di importi presenti nel Bilancio 2011 e corrispondenti alle voci: "Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)" (per un importo pari a euro 2.353), "Oneri straordinari" (per un importo pari a euro 124.500), "Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili" (per un importo pari a euro 82.649), "Perdite su crediti" (per un importo pari a euro 768.191) (punto 3.3 e documento 3.3.a della *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, non aveva riportato il Riaddebito Costi presente nel Bilancio 2011 quale integrazione dei ricavi (A5) destinata a coprire determinati costi di gestione ("Manutenzione Rete Idrica") in voce idonea della sezione "Ulteriori specificazioni dei ricavi" del ModCo, quale "Rimborso ed indennizzi" o "Contributi in conto esercizio"; infatti, in sede di verifica ispettiva, il Consorzio aveva dichiarato che nel bilancio 2011 "*tale costo ("Manutenzione Rete Idrica") viene rettificato nella voce ricavi con lo stesso importo*" (punto 3.3 e documento 3.3.a della *check list*);
 - iv. in violazione dell'articolo 3, comma 3, del MTT e del punto 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI, aveva dichiarato nel prospetto ModScambiCosti del FileAto costi *wholesale* relativi all'anno 2011 per l'acquisto di acqua dalla Regione Campania che sovrastimavano di 938.623 euro quelli di cui al Bilancio 2011 (punto 3.5 e documento 3.5.a della *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 3, comma 2, del MTT e del punto 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI, aveva dichiarato nel prospetto ModScambiCosti del FileAto costi *wholesale* relativi all'anno 2012 per l'acquisto di acqua dalla Regione Campania che sovrastimavano di 368.145 euro quelli di cui al Bilancio 2012 (punto 3.5 e documento 3.5.a della *check list*);

- vi. in violazione dell'articolo 6, comma 2, del MTT e del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, non aveva indicato la corretta scomposizione dei volumi dei servizi di fognatura e depurazione a fronte dei corrispettivi unitari applicati nel 2012, così sottostimando i ricavi di circa 70.000 euro; in particolare, CITL aveva considerato per il calcolo dei ricavi riferibili al Comune di Mondragone i corrispettivi unitari applicati negli altri Comuni (0,1025 euro/m³ per la fognatura e 0,2937 euro/m³ per la depurazione) in luogo di quelli effettivamente adottati nel medesimo Comune di Mondragone (0,18 euro/m³ per la fognatura e 0,33 euro/m³ per la depurazione) (punto 3.6 e documenti allegati della check list).

Argomentazioni di CITL in merito alle violazioni sub i, ii e iii

25. Con riferimento alla contestazione della violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI (violazione *sub i.*), CITL, nella nota del 2 ottobre 2015, ha ribadito quanto dichiarato in sede di verifica ispettiva, ossia che *“Il costo per l'energia elettrica inteso come forza motrice per gli impianti di sollevamento dell'acqua è riportato in Bilancio sotto la voce Materie Prime e come tale è stato inserito nella Raccolta dati dell'Autorità al punto B6 – Materie Prime”*.
26. In merito alla violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI (violazione *sub ii.*), il Consorzio, nella citata nota del 2 ottobre 2015, ha affermato che, pur non contenendo i dati trasmessi le singole voci di costo oggetto di contestazione, in sede di verifica ispettiva siano stati forniti all'Autorità i dettagli dei sottoconti contenenti i dati mancanti.
27. Infine, quanto alla violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI (violazione *sub iii.*), CITL ha ribadito, sempre nella memoria del 2 ottobre 2015, quanto già dichiarato nel corso della verifica ispettiva. In particolare, a detta di CITL il mancato inserimento della voce di costo *“Manutenzione Rete Idrica”* non avrebbe inciso sulla determinazione delle tariffe, avendo il Consorzio provveduto alla rettifica inserendo sotto la voce *“Ricavi”* del bilancio 2011 un importo pari a detto costo; di tale operazione CITL avrebbe fornito evidenza documentale in sede di verifica ispettiva.

Valutazione delle argomentazioni di CITL in merito alle violazioni sub i, ii e iii

28. Il Consorzio si è reso responsabile di violazioni inerenti alla procedura di raccolta dei dati necessari alle determinazioni tariffarie di competenza dell'Autorità in materia di costi operativi efficientabili previste dall'articolo 32, comma 1, del MTT e dal punto 3.4.2. della determinazione 2/2012 TQI.
29. In particolare, con la violazione *sub i.* il Consorzio, come dallo stesso ammesso con le dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e confermate nella memoria difensiva, non ha riclassificato tra i costi per servizi di cui alla voce B7) del ModCo

il costo esogeno relativo all'energia elettrica riportato alla voce B6) del bilancio 2011. Il punto 3.4.2 delle "Istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati", di cui all'Allegato 3 alla determinazione 2/2012 TQI, prevede che nelle sezioni del Modulo dei costi operativi (ModCo) denominate "Costi della produzione" e "Valore della produzione" le voci del conto economico del bilancio siano classificate secondo le previsioni dell'articolo 2425 c.c., prevedendo l'obbligo, per le imprese che avessero redatto il bilancio secondo una struttura diversa da quella prevista, di riclassificare le predette voci secondo tale schema. Dall'analisi della documentazione contabile prodotta dal Consorzio in sede di verifica ispettiva, è emerso che CITL, avendo redatto il bilancio secondo uno schema differente da quello previsto dal Codice Civile, avrebbe dovuto riclassificare il costo esogeno dell'energia elettrica in corrispondenza della voce B7) del ModCo relativa ai costi per servizi di "Energia elettrica da altre imprese del gruppo" o "Energia elettrica da altre imprese", conformemente a quanto previsto al punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI. Si evidenzia, infine, che in fase di calcolo tariffario il costo esogeno dell'energia elettrica, pari a 4.787.147 euro, non essendo stato riclassificato correttamente tra i costi per servizi nel ModCo, non è stato detratto dai costi operativi efficientabili 2011 (Coeff2011), in violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT, sovrastimando in tal modo gli stessi in misura corrispondente alla mancata detrazione.

30. Il Consorzio si è reso, inoltre, responsabile anche della violazione contestata *sub ii.*, in quanto, come dallo stesso ammesso e documentato in sede di verifica ispettiva, non ha riportato nella sezione "Di cui" del ModCo alcune poste rettificative di importi presenti nel bilancio 2011 e corrispondenti alle voci "Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)" (per un importo pari a euro 2.353), "Oneri straordinari" (per un importo pari a euro 124.500), "Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili" (per un importo pari a euro 82.649), "Perdite su crediti" (per un importo pari a euro 768.191). Con ciò violando il punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI che prescrive, tra l'altro, che vengano riportate nella sezione "Di cui" del ModCo le voci suindicate solo nel caso in cui siano state contabilizzate in una delle voci della sezione "Costi della produzione".
31. Quanto alla violazione contestata *sub iii.*, CITL non ha riportato in corrispondenza nella sezione "Ulteriori specificazioni dei ricavi" del ModCo quale "Rimborsi ed indennizzi" il riaddebito costi presenti nel bilancio 2011 destinato a coprire determinati costi di gestione ("Manutenzione rete idrica"). In particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva nonché dalla documentazione prodotta nella medesima sede, è emerso che CITL ha provveduto a compensare nel bilancio 2011 il costo di gestione relativo alla "Manutenzione Rete Idrica", pari a 2.416.515 euro, alla voce A5 "Riaddebito Costi", ma avrebbe dovuto inserire il rimborso di tale costo anche nel ModCo nella sezione "Ulteriori specificazioni dei ricavi" in corrispondenza della voce "Rimborsi e Indennizzi", in conformità a quanto prescritto dal punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI. Ciò al fine di evitare il riconoscimento anche in tariffa del medesimo costo.
32. La mancata indicazione nelle sezioni "Di Cui" e "Ulteriori specificazioni dei ricavi" del ModCo dei citati costi presenti nel bilancio 2011 (oggetto delle violazioni *sub ii.*

e *sub iii.*), che costituiscono poste rettificative ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del MTT, ha comportato la mancata detrazione della sommatoria delle stesse, pari a euro 3.394.208, dai costi operativi efficientabili 2011, sovrastimando in tal modo i costi operativi efficientabili riconoscibili in tariffa in misura corrispondente alla mancata detrazione.

Argomentazioni di CITL in merito alle violazioni sub iv e v

33. Con riferimento alle violazioni inerenti ai costi delle forniture all'ingrosso di cui agli artt. 3, comma 3, del MTT e 3, comma 2, del MTI nonché del punto 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI (violazioni *sub iv.* e *sub v.*), nella nota del 2 ottobre 2015 il Consorzio ha ribadito quanto già dichiarato in sede di verifica ispettiva, ossia che “*nei dati dichiarati vi era una differenza dovuta a fatture non di competenza degli anni suindicati (2011-2012) ma comunque di emissione relativa a quegli anni*”, rappresentando di aver fornito la relativa documentazione in sede di verifica ispettiva.

Valutazione delle argomentazioni di CITL in merito alle violazioni sub iv e v

34. Il Consorzio si è reso responsabile della violazione degli artt. 3, comma 3, del MTT e 3, comma 2, del MTI nonché del punto 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI, avendo dichiarato nel ModScambiCosti del FileAto costi per l'acquisto di acqua all'ingrosso (costi *wholesale*) dalla Regione Campania relativi agli anni 2011-2012 che sovrastimano di 938.623 euro e di 368.145 euro quelli di cui rispettivamente al bilancio 2011 e al bilancio 2012. In particolare, analizzando i dati contabili prodotti dal Consorzio in sede di verifica ispettiva, è emerso che CITL ha indicato importi superiori a quelli desumibili dagli esercizi di riferimento, avendo dichiarato 10.112.599 euro per il 2011 e 9.605.553 per il 2012 in luogo dei valori rispettivamente pari a 9.173.976 euro per il 2011 e 9.237.408 euro per il 2012. L'errata indicazione nel ModScambiCosti dei dati in contestazione, dovuta, per stessa ammissione del Consorzio, a fatture emesse negli anni 2011-2012 ma non di competenza di quegli anni, conferma la non pertinenza dei maggiori importi dichiarati da CITL.

Argomentazioni di CITL in merito alla violazione sub vi

35. Con riferimento alla contestazione dell'articolo 6, comma 2, del MTT e del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, relativa all'aver considerato, per il calcolo dei ricavi riferibili al Comune di Mondragone, i corrispettivi unitari applicati negli altri Comuni in luogo di quelli effettivamente adottati nel medesimo Comune di Mondragone, il Consorzio, nella citata nota del 2 ottobre 2015, ha dichiarato che per il Comune di Mondragone è stata indicata, per un mero errore materiale, la tariffa di fognatura e depurazione applicata agli altri Comuni ove vengono svolti detti servizi.

Valutazione delle argomentazioni di CITL in merito alla violazione sub vi

36. Il Consorzio si è reso responsabile della violazione dell'articolo 6, comma 2, del MTT e del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, in quanto non ha indicato la corretta scomposizione dei volumi dei servizi di fognatura e depurazione a fronte dei corrispettivi unitari applicati nel 2012. In particolare, come emerge dalle dichiarazioni rese da CITL in sede di verifica ispettiva nonché dalla documentazione acquisita nella medesima sede, lo stesso ha indicato per il calcolo dei ricavi riferibili al Comune di Mondragone la tariffa di fognatura e depurazione applicata agli altri Comuni (pari rispettivamente a 0,1025 euro/m³ e 0,2937 euro/m³) in luogo di quelli effettivamente adottati nel medesimo Comune di Mondragone, pari a 0,18 euro/m³ per la fognatura e 0,33 euro/m³ per la depurazione. Dalla ricostruzione dei volumi dei servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2011, effettuata in contraddittorio nel corso della verifica ispettiva e confermata da CITL nella citata memoria difensiva, è emerso che l'errato inserimento nel ModTariffe dei ricavi dichiarati da CITL ha comportato un maggior ricavo di circa 71.323 euro.

C. VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPONENTE TARIFFARIA UII

Contesto normativo

37. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UII) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); inoltre, con deliberazione 529/2013/R/idr, l'Autorità ha incrementato, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il valore della componente UII da 0,05 centesimi di euro/m³ a 0,4 centesimi di euro/m³ (articolo 2, comma 1).
38. L'articolo 24, comma 4, della deliberazione 6/2013/R/com ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla CSEA, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UII; il successivo comma 5, prevede che in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato: per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali; per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo ad anticipi e conti per importi oltre 100.000 euro.

Contestazioni

39. A seguito della citata verifica ispettiva è emerso, su ammissione dello stesso Consorzio che, in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, CITL non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai propri clienti (punto 4.1 della *check list*).
40. Nella deliberazione di avvio del presente procedimento, in ragione della idoneità di tale condotta a ledere i diritti degli utenti finali a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata, l'Autorità prospettava l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando cessata la condotta medesima alla data di avvio del procedimento sanzionatorio.

Argomentazioni di CITL e valutazione delle stesse

41. In merito alla contestazione relativa alla mancata applicazione della componente tariffaria UI1, CITL ha rappresentato, nella nota del 2 ottobre 2015, che era in corso di approvazione da parte del competente organo consortile la delibera di presa d'atto della istituzione da parte dell'Autorità della predetta componente tariffaria. Il Consorzio ha inoltre specificato che detta componente sarebbe stata addebitata all'utenza, anche in relazione agli anni pregressi, a partire dal successivo ciclo di fatturazione, con una dilazione della relativa riscossione in quattro rate per garantirne la sostenibilità.
42. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com per non aver mai applicato, per sua stessa ammissione, la componente tariffaria UI1 ai propri clienti.
43. Al riguardo si prende atto che, con la citata nota dell'11 dicembre 2018, la CSEA ha comunicato all'Autorità che, sulla base dei volumi dichiarati dalla stessa CITL per il SII per il periodo compreso dal sesto bimestre 2013 al sesto bimestre 2017, non risultavano versati, alla data del 10 dicembre 2018, gli importi relativi alla componente UI1 per una somma complessiva pari a euro 418.971,78 e che, a seguito del mancato riscontro ai solleciti di pagamento inviati, ha provveduto ad attivare la procedura di recupero del credito.
44. Di conseguenza, il responsabile del procedimento, per verificare se gli importi relativi alla componente UI1, non versati alla CSEA, fossero stati comunque fatturati ai propri clienti, ha rivolto a CITL, in data 12 dicembre 2018, una richiesta di informazioni tuttora rimasta senza riscontro.
45. Pertanto, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del procedimento, in merito a tale violazione, affinché la società provveda a fatturare ai propri clienti, per gli anni dal 2013 ad oggi, la componente tariffaria UI1 e a versare gli importi relativi a tale componente alla CSEA.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

46. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
47. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di CITL ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII.
48. Le disposizioni inerenti agli obblighi relativi alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII sono volte ad assicurare una corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Al riguardo si precisa che gli importi in contestazione riconducibili a tali violazioni saranno oggetto di rettifica nella prossima approvazione tariffaria.
49. Le disposizioni relative alla fatturazione della componente tariffaria UI1 sono volte a tutelare il diritto degli utenti finali a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata. Gli importi non fatturati e/o non versati alla CSEA, sulla base dei volumi dichiarati dalla stessa CITL per il SII, risultano essere, per il periodo compreso dal sesto bimestre 2013 al sesto bimestre 2017, pari a euro 418.971,78 (nota della CSEA dell'11 dicembre 2018, acquisita con prot. Autorità 35245). La violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com non risulta essere cessata, in quanto con la citata nota del 2 ottobre 2015, il Consorzio ha dichiarato che avrebbe provveduto a fatturare la componente UI1, senza tuttavia fornirne prova documentale nel corso dell'istruttoria. Si rileva altresì che CITL non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità con la citata nota del 12 dicembre 2018.
50. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, nonché al criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
51. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato dell'anno 2014 ammonta a euro 15.768.484.
52. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 257.000 (duecentocinquantasettemila) di cui euro 207.000 (duecentosettemila) per le violazioni della regolazione tariffaria di cui agli articoli 3, commi 2 del MTI e 3, comma 3, 6, comma 2, e 32, comma 1, del MTT e dei punti 3.4.2, 3.4.8 e 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI ed euro 50.000 (cinquantamila) per la violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
2. di irrogare al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 257.000 (duecentocinquantasettemila), di cui euro 207.000 (duecentosettemila) per le violazioni della regolazione tariffaria di cui agli articoli 3, commi 2 del MTI e 3, comma 3, 6, comma 2, e 32, comma 1, del MTT e dei punti 3.4.2, 3.4.8 e 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI ed euro 50.000 (cinquantamila) per la violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com;
3. di prescrivere al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, la fatturazione ai propri clienti, per gli anni dal 2013 ad oggi, della componente tariffaria UI1 e il versamento degli eventuali importi ancora dovuti relativi a tale componente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in adempimento dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, nonché di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 200 (duecento) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di ordinare al Consorzio Idrico terra di Lavoro di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare al Consorzio Idrico Terra di Lavoro di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento al Consorzio Idrico Terra di Lavoro (P. IVA 00100070614) agli indirizzi pec protocollo@pec.citl.it e dirigente.bilancio@pec.citl.it, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali mediante pec all'indirizzo acqua@pec.csea.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini